

Prassi e normazione nell'esperienza giuridica romana
Convegno in onore di Mario Amelotti
(Genova 5-6 ottobre 2018)

1. Nell'aula della Meridiana, sita nello sfarzoso Palazzo dell'Ateneo, ex Collegio dei Gesuiti, si è svolto nei giorni di venerdì 5 e sabato 6 ottobre 2018 l'incontro internazionale di studi *Prassi e normazione nell'esperienza giuridica romana*, per onorare Mario Amelotti, Maestro di Diritto romano della scuola genovese, che il 18 settembre 2018 ha festeggiato i 95 anni.

Dopo i saluti delle autorità Accademiche, quali il Rettore P. Comanducci, il Direttore della Scuola di Scienze sociali R. Marra, e il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza P. Pisa, è stato contattato telefonicamente Mario Amelotti, che ha ringraziato gli organizzatori, nonché i «colleghi intervenuti per la loro autorità accademica».

La prima sessione del 5 ottobre è stata presieduta da Mariagrazia Bianchini (Università di Genova) e inaugurata dall'intervento di Marco P. Pavese (Università di Genova) su *Le ragioni di un convegno*.

L'impostazione adottata da Pavese parte da una circostanza contingente, i 95 anni di Mario Amelotti, per attingere ad un significato più generale con l'aspirazione a indicare qualche linea di ricerca meritevole di sviluppi futuri. Molti aspetti della normazione giuridica del mondo antico sono infatti noti in modo lacunoso, e possono essere ricostruiti solo attraverso l'esame delle fonti della prassi. In questa ricostruzione si evidenziano peraltro due tendenze: la prima è identificabile nei casi in cui il «detentore del potere normativo» riafferma la propria autorità di produzione delle regole per porre fine all'innosservanza delle norme attestata sul piano pratico: *exempli gratia* le leggi limitative delle manumissioni testamentarie. La seconda tendenza riguarda la 'codificazione' dei dati che emergono dalla prassi: un esempio di questo tipo è la donazione, regolata come istituto giuridico autonomo da Costantino ma diffusamente attestata con la pertinente terminologia nelle epigrafi di età precedente. Proprio questo filone di ricerca, studiato prima da Archi, è stato proseguito dal suo allievo Amelotti nel lavoro sulle donazioni *mortis causa* (1953).

Nella sua analisi, Pavese prosegue quindi, attraverso un *excursus* di esempi tratti dalla storia della storiografia, ad illustrare alcune opere nelle quali sono raccolte fonti della prassi con lo scopo specifico di giovare allo studio del diritto. Si comincia citando l'apporto di Ernestus Spangenberg, magistrato e studioso tedesco di Storia del diritto (1784-1833), autore della raccolta *Juris Romani Tabulae Negotiorum sollemnium, modo in aere, modo in marmore, modo in charta superstites*, stampato a Lipsia nel 1822. Come si legge chiaramente nel titolo, egli richiama le diverse fonti classificandole sulla base del loro supporto: bronzo, marmoreo, cartaceo (papiri e membrane). Lo stesso Spangenberg è anche editore, otto anni dopo aver pubblicato le *Tabulae negotiorum*, dell'opera *Antiquitatis Romanae monumenta legalia extra libros iuris Romani sparsa* di Christian Gottlieb Haubold. Si è aperta in tal modo la strada, osserva Pavese, alle successive collezioni, come l'opera di Karl Georg Bruns, *Fontes Iuris Romani Antiqui*

(prima ed. Tubingae 1860), o i *Textes de droit Romain* di Paul Frédéric Girard (prima ed. Paris 1890) fino al punto di arrivo rappresentato dal terzo volume dei *Fontes Iuris Romani antejustiniani* (FIRA), contenente i *Negotia*, curato da Vincenzo Arangio-Ruiz (prima ed. Florentiae 1943). A queste si aggiungono le opere isagogiche, quali la *Geschichte des griechisch-römischen Privatrechts* di Zachariae von Lingenthal o il manuale di Mitteis, *Das Römische Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians*, ove si citano ampiamente iscrizioni e papiri. Anche se con una diversa struttura espositiva, uguale importanza rivestono il *Manuel élémentaire de droit romain* di Girard, nel quale si ritrovano numerosi rinvii a fonti epigrafiche e papirologiche ben note all'Autore, e il *Das römische Privatrecht* di Max Kaser. L'intervento di Pavese si conclude con un riferimento all'opera di Emilio Betti e di Vincenzo Arangio-Ruiz.

Se Emilio Betti, pubblicando nel 1935 il manuale di *Diritto romano*, richiama due documenti della prassi (papiro di Lipsia 244, sulla *cessio bonorum* e papiro di Ossirinco 1881, dove si riscontrano indicazioni sul processo) per aggiungere successivamente, nell'edizione delle *Istituzioni* del 1962 anche la tabella 80 di Ercolano (una quietanza 'relitto' dell'antica *acceptilatio*), diverso appare il metodo di Vincenzo Arangio-Ruiz che nelle sue *Istituzioni di diritto romano* è estremamente parco nella citazione di documenti, riferendosi solo ai testamenti di Antonio Silvano e Longino Castore ed accennando ai trittici della Transilvania, mentre, per l'indicazione di altri documenti, preferisce rinviare cursoriamente al volume dei FIRA.

2. Segue la relazione di Valerio Marotta (Università di Pavia) dal titolo *Il principato e la sua 'costituzione' nelle testimonianze della prassi: aspetti e problemi di una ricognizione*, il quale si concentra sulla *praescriptio* dell'editto di Augusto riferita dalla c.d. tessera *Paemeiobrigensis* e sul problema del suo *proconsulare imperium*. A suo avviso, si dovrebbe procedere, prima delle novità, all'analisi di ciò che emerge dai materiali epigrafici conosciuti da secoli, come dimostra l'interpretazione offerta da Dario Mantovani circa la *lex de imperio Vespasiani*. Ad essa bisogna aggiungere il c.d. *aureus* di Ottaviano nonché i nuovi frammenti, che hanno permesso di integrare il *Monumentum Ancyranum* e, conseguentemente, il capitolo XXXIV delle *Res Gestae*. La legenda *Leges et iura P R restituit* nell'*aureus* del 28 a.C. ha permesso, infatti, di comprendere il processo storico che ha restaurato la *Res publica* tra il 28 e il 27 a.C. Su questo punto Mantovani ha chiarito, sulla base della lettura data da Zehnacker, che le lettere P R devono essere declinate al genitivo e non al dativo, come sostenuto da altri interpreti (per esempio L. Fanizza), potendosi quindi affermare che Ottaviano si limita a rimettere «in piedi» la *res publica*. Il relatore ha altresì ricordato come Costabile abbia dimostrato che l'immagine dell'imperatore sulla stessa moneta reggia in mano non uno scettro ma un papiro chiuso nella sua custodia. Venendo poi alla tessera *Paemeiobrigensis*, vi si legge chiaramente il titolo di *proconsul*. La sua scoperta, spiega Marotta, è stata al centro del dibattito negli anni Ottanta/Novanta del secolo scorso. Sappiamo che Augusto nel 27 a.C. è chiamato a governare Spagne, Gallie, Germanie, Siria nonché l'Egitto. Con la rinuncia al consolato nel 23 a.C., egli continua nel governo come *proconsul*, secondo quanto confermato da tale tessera, e, attraverso una specifica *lex*, senato e popolo precisano che il suo *imperium* proconsolare non sarebbe venuto meno neppure in caso di

superamento del pomerio: il suo *imperium* sarebbe così diventato perpetuo. Maggiore attenzione, continua lo studioso, deve essere prestata anche all'uso di *proconsul* nella nomenclatura imperiale, poiché non appaiono probanti le tesi che ne negano l'uso prima di Traiano. Ad esempio, leggiamo nella *praescriptio* di una lettera inviata da Claudio alla provincia d'Asia, databile forse nel 41, il titolo ἀνθύπατος, benché in quel momento si trovasse a Roma o in Italia: bisognerebbe chiedersi, dunque, se non si tratti di un errore di trascrizione. Il Marotta, dopo un'attenta ricognizione della documentazione epigrafica dell'età del principato, arriva alla conclusione che le parole di Cassio Dione sui poteri, che «sostanziarono la posizione imperiale» dal 23 a.C., sono descrittivi di una situazione reale che ha portato Augusto ad esercitare il suo *imperium proconsulare* senza decaderne anche dopo avere oltrepassato il pomerio.

3. Johannes Platschek (Ludwig Maximilians Universität, München) inizia il proprio intervento, intitolato *Aspetti di diritto pubblico nelle leges municipales: dalle precedenti testimonianze alla nuova lex Troesmensium*, spendendo qualche parola sulle *leges municipales*. Egli nota come i frammenti di queste ultime e le informazioni epigrafiche e letterarie si completino a vicenda con i dati della Costituzione romana. Basterebbe pensare alla terminologia *aliquem ad tabulam ponere*, che troviamo nel *Commentariolum petitionis* di Quinto Cicerone, nel contesto delle elezioni nei *comitia*. Duecento anni dopo, nella *lex Malacitana* e nella nuova *lex Troesmensium*, si prevede ancora che i candidati possano procedere alla scelta di persone che controllino le elezioni. Nella parte centrale della sua relazione, Platschek muove una serie di critiche ad alcune interpretazioni avanzate da Werner Eck sulla *lex Troesmensium*, databile tra Marco Aurelio e Commodo (177 e 180), proponendo, tra l'altro, una diversa lettura dei requisiti economici richiesti ai candidati per accedere alla magistratura. Per Platschek non era escluso, infatti, che il *filius familias* sarebbe potuto diventare magistrato anche nel caso in cui suo nonno fosse stato un 'povero' liberto, diversamente da quanto ritiene Eck, il quale suppone che un patrimonio minimo del candidato dovesse sussistere, a ritroso, per tre generazioni. Così, su di un diverso piano interpretativo, può essere valutata anche l'età minima dei candidati alle elezioni dei sacerdoti, poiché non si considera ammissibile che fosse prevista un'età di 35 anni, più elevata, dunque, rispetto a quella minima prescritta per l'accesso alle magistrature, notoriamente di 25 anni. In ultima analisi, lo studioso esclude che il riferimento alle leggi augustee (*lex Iulia de maritandis ordinibus*, un *commentarius* (?), *lex Papia Poppea*), insito nel testo epigrafico, sia una prova della cittadinanza romana di tutti i *municipes*, rilevando l'incertezza della funzione di tali richiami.

4. La seconda sessione, pomeridiana, è presieduta da Andrea Lovato (Università di Bari), il quale esprime un sentito ringraziamento agli organizzatori anche a nome della Società Italiana di Storia del Diritto, di cui riveste attualmente la carica di Presidente.

Il primo intervento è di Tiziana Chiusi (Universität des Saarlandes, Saarbrücken), la quale concentra la sua relazione, dal titolo *Prassi delle province e diritto romano*, su due documenti dell'archivio di *Babatha*. Il loro studio presenta indubbi spunti d'interesse per cercare di comprendere la relazione tra diritto giudaico e diritto romano dopo la conquista della provincia d'Arabia. Sulla scia delle ricerche di Dieter Nörr, la studiosa

si propone di leggere «con occhiali da romanista» i papiri Yadin 21 e 22, databili intorno al 130 d.C. e redatti dallo scriba Germanico, da ritenersi un ebreo, nonostante il nome latino. Si tratta di documenti contrattuali, a contenuto simmetrico, aventi ad oggetto il raccolto annuale di diverse piantagioni di datteri attribuite in possesso a *Babatha*, come garanzia per la concessione di un prestito al defunto marito Juda. Questo è attestato da Yadin 17, del 24 febbraio 128, dove *Babatha* dà al marito 300 denari in argento restituibili in qualsiasi momento e Yadin 18, del 5 aprile 128, nel quale si trascrive che il denaro è utilizzato dal marito per pagare parte della dote della figlia, avuta da un precedente matrimonio. Se, da un lato, in Yadin 21, Simon, il compratore, figlio di Jesus, conferma nel suo documento di aver acquistato l'intero raccolto di datteri da *Babatha*, promettendo anche di fornirne alla stessa una quantità ben definita e stabilendo una penale in caso di mancato pagamento, dall'altro, *Babatha*, in Yadin 22, promette di vendergli l'intero raccolto e garantisce sia il libero accesso alle piantagioni che la tutela in caso di azioni intentate da terzi in relazione a questo accesso. Gli elementi giuridici, *in primis*, che si possono riscontrare sono la dote, il credito concesso da *Babatha* al marito e la vendita dei datteri, nella quale, non essendo ancora determinato l'oggetto nella sua quantità, potrebbe identificarsi una compravendita *rei speratae*, come affermato da Pomponio in D. 18.1.8 pr.

5. Segue la relazione di Felice Costabile (Università Mediterranea di Reggio Calabria), intitolata *Prestiti con interessi e 'mutuo fittizio con vendita fiduciaria' nell'Egitto romano: novità sui chirografi di Antonius Heronianus (PMich. VII 438 e PFouad I 45)*. In apertura, egli comunica di sostituire Peter Gröschler, assente per un impedimento, precisando però che questa sostituzione gli ha permesso di sciogliere alcuni dubbi di lettura su due papiri, che lo avevano indotto a sospenderne la pubblicazione. Si tratta di *Mich. VII 438*, del 140 d.C., e il più recente *PFouad I 45*, del 153. Entrambi si riferiscono al medesimo debitore, il militare Eroniano, e sono stati rinvenuti nell'archivio di due distinti creditori, rispettivamente, Giulio Sereno e Stlaccio Antistiano. Se i risultati della rilettura del papiro *Mich. VII 438* sono puramente paleografici, diverso appare il caso di *PFouad I 45*, nel quale i progressi sono sostanziali. Il primo, il cui testo è stato edito da Arangio-Ruiz, tratta di un mutuo in forma epistolare. Le novità che si possono riscontrare in esso, secondo Costabile, sono due. La prima riguarda la critica all'interpretazione di Arangio-Ruiz, il quale sosteneva che il mutuo con *stipulatio usurarum*, sarebbe un *unicum* dell'Egitto romano e pertanto il documento doveva presumersi confezionato in altra provincia; ma i riscontri topografici e toponimici hanno indotto Costabile a smentire tale supposizione sostenendone l'origine egiziana. La seconda novità consiste in una ricerca prosopografica, che ha permesso di ritenere verisimile che il creditore Giulio Sereno fosse colui che si ritrova, quattro anni dopo, nel Consiglio del *Dikasterion* del Prefetto d'Egitto, il che spiega perché il mutuo sia assistito da una *stipulatio usurarum*, canonica per un conoscitore del diritto romano, ma inusuale nella prassi provinciale dell'Egitto. Il papiro *PFouad I 45* tratta sempre di un mutuo, ma, secondo lo studioso, nelle edizioni precedenti non sarebbe stata considerata una parte in corsivo, che non è una macchia d'inchiostro, bensì una *q* di *quingenta*. In questo secondo papiro, il creditore, questa volta un certo Stlaccio Antistiano, tredici anni dopo il primo documento,

concede un mutuo al medesimo soldato Eroniano. Con molta probabilità il motivo di tale richiesta dipendeva dalla necessità di armarsi, essendo questo un onere dei singoli soldati. Infatti, la specifica finalità del *pretium armorum*, riportata nel documento, fa propendere per la conclusione che il papiro *Fouad* sia un *exemplum* di mutuo fittizio con vendita a credito, e cioè una combinazione tra compravendita e mutuo. Le parole utilizzate, nonostante siano usuali in qualsiasi contratto, sono connotate da una certa 'originalità', che ha impedito, secondo Costabile, una perfetta interpretazione del contenuto documentale, essendo i paleografi digiuni di diritto e i romanisti di paleografia.

6. La terza sessione di sabato 6 ottobre è stata presieduta da Francesco Arcaria (Università di Catania).

Il primo intervento è di Floriana Cursi (Università di Teramo) con oggetto, come si desume dallo stesso titolo *Dal modello legale della via decemvirale alle figure negoziali dell'iter e dell'actus: una riflessione tra lex, interpretatio e documenti della prassi*, le servitù prediali rustiche di passaggio, di cui si era già occupata circa 20 anni fa, soprattutto in riferimento ai problemi suscitati dai testi della giurisprudenza classica (come, ad esempio, quelli di Paolo e di Ulpiano nella *sedes materiae* in D. 8.3), su possibili «cerchi concentrici», che coinvolgono l'*iter* (passaggio a piedi), l'*actus* (passaggio con carri e animali) e la *via* (comprensiva di entrambi). Secondo la studiosa, la differenza fra esse non sarebbe «funzionale, ma strutturale». La *via* è l'unica ad essere regolata dalle XII Tavole (*Tab. 7.6*), nelle quali si prescrive che la dimensione deve essere di 8 piedi in linea retta e 16 nelle curve, così da permettere di far girare il carro. Diversamente, nell'*iter* e nell'*actus*, menzionati solo nelle interpretazioni della giurisprudenza, le dimensioni dipenderebbero dalla libertà delle parti. Il ragionamento della Cursi evidenzia poi come i limiti legali previsti per la *via* subiscano un superamento ad opera dei privati. Le fonti epigrafiche lo provano chiaramente, potendosi raggruppare in tre tipologie. La prima attiene «all'ambigua struttura» della *via*, dell'*iter* e dell'*actus*, dove l'appartenenza del sentiero, in assenza di una *lastricatio* disposta dalle XII Tavole per la *via*, dà la possibilità al titolare del fondo dominante di passare dove vuole: sono di esempio le iscrizioni di *CIL* I² 1831; V 2548; IX 4791; IX 4792 nelle quali si afferma che la *via* è la sede stradale sulla quale debba essere «concesso l'*iter* concepito in termini di facoltà». Nel secondo raggruppamento ritroviamo, questa volta, la «*via* intesa in termini di facoltà di passaggio», come ricaviamo da *CIL* II²/7 699a, del I secolo a.C., dove si parla della *societas Sisaponensis*, la quale si occupava delle risorse minerarie della zona di Cordoba, alludendo ad una larghezza di 14 piedi, e da *CIL* VI 29784, del II secolo d.C. Più interessante si presenta il terzo raggruppamento di fonti epigrafiche, nelle quali «la concessione dell'*iter* deriva dall'elemento proprietario del fondo»: infatti, la dicitura *iter debetur* di *CIL* V 2547, prima metà del I secolo d.C., potrebbe far pensare al passaggio inteso come facoltà. A questo richiamo si aggiungano *CIL* IX 2827, seconda metà del I secolo d.C., e *CIL* XI 3743, II secolo d.C., riguardanti, rispettivamente, un *iter commune* scelto da un arbitro ed un *iter privatum*.

Sulla possibile identificazione della servitù come *ius in re aliena*, la Cursi segnala, sulla scia di uno studio di Pavese, *CIL* I² 1831 e *CIL* XI 3743, nelle quali la concessione a titolo di precario può far pensare ad una volontà delle parti di allontanarsi dal modello

proprietario conosciuto dalle fonti giuridiche. L'ultimo punto trattato dalla studiosa è l'utilizzo della *via* staccato dal modello decemvirale. Al riguardo, infatti, rinveniamo nella prassi (*CIL* XIII 5877) una *via* privata, che sfocia in una pubblica, larga 5 piedi rispetto agli 8 prescritti, ed ancora una larghezza di 10 piedi (*CIL* IX 4791) e di 14 (*CIL* II²/7 699a). La documentazione, afferma la Cursi, fa emergere, pertanto, come le esigenze delle parti siano da ritenersi la causa della nascita dell'*iter* e dell'*actus*.

7. La relazione di Aldo Petrucci (Università di Pisa), dal titolo *La preposizione institoria nei documenti della prassi: un esempio paradigmatico nella nuova interpretazione di TPSulp. 48*, prende le mosse da una recente lettura data da Eva Jakab a questa tavoletta. Il suo contenuto non corrisponde ai formulari delle altre conservate nell'archivio dei *Sulpicii*, benché sia stato probabilmente redatto, nel solco dell'opinione di Camodeca, dalla giurisprudenza cautelare locale. In essa, databile nel 48 d.C., si leggono, nelle linee 3-12, i nomi dei soggetti coinvolti e le attività finanziarie autorizzate. Dalla linea 12, comincia la seconda parte del documento, in cui ci si riferisce ad una stipulazione conclusa tra Caio Sulpicio Cinnamo (creditore) e Caio Giulio *Prudens* (promittente), con la quale quest'ultimo garantisce per le somme che saranno date o impegnate e si astiene da qualsiasi comportamento doloso, sia presente che futuro, dovendo, in caso contrario, corrispondere un importo commisurato al risarcimento *quanti ea res erit*, esteso anche ad eredi ed aventi causa. Poiché l'inquadramento del contenuto in un mandato appare estremamente problematico, soprattutto in presenza della indeterminatezza dell'oggetto, la Jakab, sulla base della responsabilità assunta da *Prudens* per le attività del liberto *Suavis* e del servo *Hyginus*, lo identifica in una *praepositio institoria*. Secondo Petrucci, questa lettura proposta dalla studiosa ungherese presenta molti elementi plausibili. Innanzitutto, le parole *me rogasse ... eique mandasse* non risulterebbero tecniche, come si può riscontrare nelle tavolette 49, 78 e 82, del medesimo archivio ed anche in alcuni testi giuridici, racchiusi nella stessa *sedes materiae* del mandato in D. 17.1. A questo si deve aggiungere la corrispondenza degli incarichi alle attività finanziarie, concessi da *Prudens* a *Suavis* e *Hyginus* e dell'annessa informazione sul punto data a *Cinnamus*, espressi nelle linee 3-12, con i dati offerti dai testi di Papiniano in D. 14.3.19.1 e di Paolo in D. 14.5.8, con l'eventuale inserimento nella *praepositio* di delimitazioni generali o specifiche ai fini dell'esercizio dell'*actio institoria*.

Particolarmente significativa, ad avviso di Petrucci, è la conformità con il passo di Ulpiano in D. 14.3.11.5, dove si dice che i rapporti contrattuali tra terzi ed institore erano vincolati alle clausole della *praepositio*, potendo quest'ultima articolarsi con previsioni di una *certa lex*, l'intervento di garanti personali o garanzie reali e limitazione dell'oggetto. L'elencazione qui offerta da Ulpiano appare, secondo lo studioso, corrispondente alle linee 5-12 di *TPSulp. 48* riguardanti i mutui, le attività creditizie e le garanzie finanziarie da potersi concludere tra gli institori *Suavis* e *Hyginus*, e *Cinnamus* o i suoi servi o Caio Sulpicio Fausto o altri da loro incaricati. Meno convincente è l'interpretazione della Jakab, che vede in *Suavis* e *Hyginus* due institori collegiali con medesimi compiti e controllo vicendevole. Contro questa idea, infatti, sembra porsi la loro differenza di *status*, in quanto *Suavis* è un liberto e *Hyginus* un servo, rendendo giuridicamente diversa l'assunzione di responsabilità. Benché molti siano gli argomenti favorevoli alla Jakab, osserva

tuttavia Petrucci che altre questioni rimangono aperte, due delle quali sono esplicitamente sottolineate. Ulpiano in D. 14.3.11.3-4 ci riferisce come debba effettuarsi la pubblicità della *praepositio*. A queste sue parole si aggiunge la testimonianza epigrafica di *CIL VI 138* riferibile alla *proscriptio* della preposizione di un *institor*, incaricato di locare *tabernae*, *caenacula* e *domus* posti nell'*insula Arriana Polliana* di *Cn. Alleius Nigidus Maius* a Pompei. La tavoletta 48 si configurerebbe invece come un esempio di registrazione in un documento privato di una *praepositio* institoria e non di affissione in pubblico. L'ostacolo non sembrerebbe insormontabile perché esempi di avvisi pubblici, studiati nel 1992 da Costabile, s'incontrano sempre nell'archivio puteolano dei Sulpici, dove sono riprodotte *proscriptiones pignoris o fiduciae*, con le condizioni di vendita all'asta (*auctio*) e i *signatores* attestanti l'affissione del *libellus* nel giorno della redazione.

L'ulteriore punto rimasto non completamente risolto è quello se ritenere *Hyginus* un *servus peculiatius* e non un institore, come avviene per altri operanti nell'archivio dei Sulpici, già a suo tempo segnalati da Feliciano Serrao nelle *tabulae* 45, 51 e 52. Tuttavia, non poche difficoltà si prospettano per accogliere questa interpretazione in riferimento alla *TPSulp.* 48, il che induce Petrucci a concludere mantenendo la sua preferenza per la tesi supportata dalla Jakab.

8. Nel suo intervento dal titolo «*Il testamento romano nella prassi documentale*» di *M. Amelotti: a cinquant'anni dalla pubblicazione di un libro esemplare*, Livia Migliardi Zingale (Università di Genova) ricorda come l'onorato sia non solo un rigoroso giusromanista, ma soprattutto un papirologo. Per leggere i papiri è necessario, spiega, volgere lo sguardo anche all'originale e non alle sole edizioni edite. La Migliardi sottolinea come la monografia del 1966 dell'onorato sui testamenti romani possa essere considerata ancora una pietra miliare nello studio scientifico del diritto romano, seppur limitata a quest'unico tipo di atto, perché in essa si collegano i dati della prassi con le fonti giuridiche.

Ciò premesso, la studiosa, precisando che il ritrovamento dei papiri è normalmente dovuto a mera casualità, spiega perché dal loro esame non si possa procedere a prese di posizioni forti, dal momento che una nuova scoperta potrebbe determinare un mutamento di opinioni. Si analizzano quindi due testamenti, molto famosi in ambito romanistico, quelli di Antonio Silvano e di Gaio Longino Castore, entrambi definiti librali poiché contenenti clausole mancipatorie.

Il testamento di Antonio Silvano è originale ed è l'unico che noi possediamo nella sua completezza; è costituito da cinque tavolette, di cui la prima e l'ultima sono cerate rispettivamente nella pagina posteriore e nella pagina anteriore, in quanto destinate a contenere il testamento, mentre le pagine esterne di queste due tavolette fungono da copertina. Una particolarità del testamento di Antonio Silvano è che si tratta di un documento redatto ad Alessandria in latino, sicuramente da qualche scriba che conosceva la lingua greca, essendo il testatore ellenofono, come si deduce dalla sottoscrizione; inoltre, nonostante fosse un militare in servizio, egli decide di confezionarlo secondo le regole proprie del diritto romano, non avvalendosi della libertà di forma e contenuto consentita ai membri delle legioni.

La studiosa passa poi in rassegna le singole disposizioni: *heredis institutio*, sostitu-

zione volgare, legati *per vindicationem* e nomina di un esecutore testamentario. Un'ulteriore particolarità la Migliardi la individua nella *cretio*, che non inizia a decorrere dalla conoscenza da parte dell'istituto di essere divenuto erede, come afferma Gaio (2.165), ma dalla morte del testatore. Infine, ricorrono la clausola di dolo, quella mancipatoria ed il luogo e data della confezione, con i sigilli dei testimoni nell'ultima tavoletta. Questo testamento, essendoci pervenuto in originale, presenta una sigillatura conforme alle prescrizioni del SC Neroniano, con *foramina* al centro della cornice superiore e inferiore.

L'altro testamento di notevole interesse è quello di Gaio Longino Castore, scritto nel 189 d.C., ma a noi noto non direttamente, bensì attraverso il solo verbale di apertura del 194 d.C., a cui si era accompagnata la lettura dei dittici codicillari. Il testatore è un veterano della flotta stanziata a Miseno, che ha fatto testamento nel suo villaggio dove è rientrato dopo il congedo, avvenuto, secondo quanto si ricava da altre fonti, nel 166 d.C. Secondo la Migliardi, Longino Castore doveva essere un tipo *sui generis*, poiché vediamo istituite eredi *cum libertate* due schiave. Si precisa che entrambe hanno superato i trent'anni, facendo supporre che il redattore del testamento, Gaio Lucio Gemignano, uno scriba bilingue, conoscesse le disposizioni della legge *Aelia Sentia*.

Nella parte finale del suo intervento, la studiosa non manca di richiamare anche altri testamenti, in aggiunta a quelli esaminati in dettaglio. Fra di essi menziona quello di Tiberio Claudio Alessandro, liberto di Tiberio, racchiuso in un papiro di Ossirinco, completo anch'esso di *cretio*, sostituzione e vari legati, conferma dei codicilli e anche di una clausola funeraria e, infine, quello di Sabina Apollonarian.

9. La relazione conclusiva di Felice Costabile verte sullo 'spirito' del Convegno, evitando la mera riproposizione degli argomenti trattati dai singoli intervenuti in precedenza.

Innanzitutto, rammenta con orgoglio di essere stato l'organizzatore del primo Convegno di epigrafia e papirologia nel lontano 1996, anche se di dimensioni ridotte rispetto all'attuale. Coglie quindi l'occasione per manifestare la propria convinzione che la nostra disciplina sia una scienza specialistica, ma non ancillare. A suo avviso, le ragioni del declino, che stiamo ora vivendo, sono principalmente dovute a un fattore generale. In Europa, e non solo in Italia, si assiste alla distruzione del sapere e oggi si vede come l'insegnamento delle discipline romanistiche sia impartito da persone che non hanno compiuto studi classici, oppure li hanno svolti male, cosicché si assiste alla proliferazione di una pubblicistica di bassa o nulla qualità sia in Italia sia all'estero. Si tratta di un problema molto grave che, a giudizio dello studioso, andrebbe risolto in via istituzionale, com'è avvenuto negli anni Ottanta per le Facoltà, oggi Dipartimenti, di Medicina in Italia.

L'originalità dell'impostazione di questo Convegno è ravvisata da Costabile nell'aver evitato di invitare esclusivamente epigrafisti e papirologi, ma nell'aver esteso la platea dei relatori a colleghi capaci di utilizzare tali dati per finalità di ricostruzione di istituti prettamente romanistici. Un accenno specifico è fatto anche ai numerosi esempi illustrati di devianza della norma nei documenti della prassi, che va collegata, non solo a quanto detto sull'uso non tecnico del lessico (Petrucci), ma anche alla contrapposizione tra *Reichsrecht* e *Volksrecht* (Chiusi), tradotti in italiano, all'inizio del Novecento, come

diritto imperiale e diritto volgare. Sulla stessa linea si pongono anche le osservazioni (Cursi) su come la prassi abbia derogato alle prescrizioni decemvirali in tema di servitù.

Costabile termina con un'annotazione polemica in merito agli studiosi contemporanei italiani, prendendo spunto dalle parole della Migliardi sui professori in quiescenza. A suo parere, i professori universitari possono dividersi in due gruppi: quelli che pubblicano per l'ANVUR e quelli che svolgono la propria funzione per vocazione scientifica. Se dei primi deve dirsi che vanno in quiescenza, perché letteralmente 'riposano' (*quiescunt in pace*), i secondi devono definirsi in congedo dalla didattica, ma in servizio nella ricerca, come può essere l'esempio illuminante di Mario Amelotti, il quale ha continuato ad arricchire i nostri studi con la sua straordinaria produzione scientifica.

Alessandro Cassarino
Università di Pisa